

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel.
dott. Natalino Sapone Consigliere
dott.ssa Federica Rende Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. xxx/2016 R.G., promosso

DA

CORRENTISTA

appellante

CONTRO

BANCA DI OMISSIS, SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI,

appellata – appellante incidentale

avente ad oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 28.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori delle parti, nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate, precisavano le conclusioni riportandosi a quella già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 28/07/2005 il sig. **CORRENTISTA**, titolare dell'omonima ditta, conveniva innanzi al Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, la **BANCA di OMISSIS**, esponendo di avere con essa intrattenuto due rapporti di conto corrente, recanti i nn. xxxxxx e xxxxxx.

Lamentava l'illegittimità della determinazione della misura degli interessi mediante il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l'applicazione di tassi d'interesse superiori a quello soglia e l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto.

Chiedeva, pertanto, “- *sottoporre a verifica gli elementi contabili del rapporto (tasso di interesse; determinazione; variazione; commissioni di massimo scoperto) ed in ipotesi di illegittimità in ordine alla normativa vigente comminarne la nullità; - accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che determina il tasso di interesse ultralegale secondo unilaterali determinazioni dell'istituto di credito poiché ancorato all'inesistente parametro delle condizioni praticate usualmente sulla piazza, per l'intera vigenza del rapporto contrattuale, e/o in via gradata per il periodo di vigenza ed efficacia tra le parti, con decorrenza dal primo atto interruttivo; - dichiarare nulla la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la Banca perché in difformità dalla disciplina legale di cui all'art. 1283 c.c. costituendo la clausola NUB un mero uso negoziale e non normativo inidonea a modificare la norma di legge, per l'intera vigenza del rapporto contrattuale, e/o in via gradata per il periodo di vigenza ed efficacia tra le parti, con decorrenza dal primo atto interruttivo; - accertare, per i motivi predetti, se il tasso di interesse praticato sia stato di fatto - nel periodo di riferimento - superiore al c.d. tasso soglia in tema di usura e per l'effetto dichiarare inficiata da nullità la citata clausola; - Ricomputare dunque - in esito alle superiori richieste - l'effettivo saldo sui conti n.ro xxxx e n. xxxx per l'effetto - in ipotesi di saldo attivo in favore del correntista; - condannare la Banca al pagamento in favore dell'attore delle somme rinvenienti dal ricalcolo dell'effettivo saldo sul conto n.ro xxxxx e n.ro xxxxx, con aggiunta degli interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo, anche a titolo di indebito arricchimento realizzato in danno dell'attore”.*

1.1 Si costituiva in giudizio la **BANCA di OMISSIS**, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa restitutoria.

Deduceva, nel merito, che nei rapporti indicati dal correntista non si era mai verificato il superamento del tasso soglia e che il tasso d'interesse applicato dall'istituto di credito era stato espressamente determinato tramite indicazione numerico-percentuale.

Affermava di aver applicato, a partire dal mese di giugno 2000, la periodicità di liquidazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori, sicché nessuna illegittimità/nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale poteva sostenersi a partire dal primo aprile 2000.

Asseriva la legittimità di detta clausola anche in relazione al periodo precedente in quanto conforme alla specifica disciplina dettata per il contratto di conto corrente.

Eccepiva, infine, l'irripetibilità delle somme corrisposte dal correntista in adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.

1.2 Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u. contabile e successiva integrazione.

2. Con sentenza n. xxx/2015, pubblicata il 01/10/2015, il Tribunale di Palmi così definitivamente pronunciava: “- *accerta che **CORRENTISTA** ha corrisposto indebitamente alla **BANCA di OMISSIS soc. coop. p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni indicate in parte motiva, la somma di euro 86.925,74 e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione di tale importo nei confronti dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda (28.7.2005) al saldo; - rigetta nel resto; - condanna la **BANCA di OMISSIS soc. coop. p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di 1/2 delle spese processuali in favore di **CORRENTISTA**, che si liquidano (già nella predetta misura) in euro 3.570,00 (di cui euro 3.400,00 per compensi ed euro 170,00 per esborsi), oltre IVA e CPA nella misura di legge; - compensa tra le parti il restante 1/2 delle spese di lite; - pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separati decreti”.*

Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. e la previsione del tasso di interesse passivo attraverso il riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza, a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul correntista, che non aveva prodotto i contratti di conto corrente.

Riteneva illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati dalla banca fino al 30 giugno 2000 e legittima quella successiva.

Riteneva priva di fondamento la domanda diretta ad accertare l'addebito di interessi usurari, precisando che il consulente tecnico d'ufficio aveva eseguito i conteggi sia escludendo sia includendo la c.m.s. nel T.E.G. e, in entrambe le ipotesi, aveva rilevato che gli interessi applicati dalla Banca non avevano mai superato il tasso soglia.

Rigettava l'eccezione di prescrizione articolata dall'istituto di credito, poiché non provata.

Recependo le risultanze della c.t.u. nella parte in cui aveva escluso, per il periodo precedente al 30 giugno 2000, la capitalizzazione degli interessi passivi, condannava la banca alla restituzione al correntista dell'importo pari ad € 86.925,74, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo.

3. Con atto di citazione notificato in data 31/10/2016, il sig. **CORRENTISTA** proponeva appello, articolando i seguenti motivi:

1. “violazione di legge: articolo 2697 c.c./errata attribuzione dell'onere probatorio”, atteso che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse passivo attraverso il riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza, affermando che il correntista non aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante, mentre era la banca a dover provare l'esistenza di una valida clausola di determinazione del tasso d'interesse attraverso il preteso criterio numerico-percentuale. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto in debito conto la missiva del 23/6/2008, da cui risultava che l'istituto di credito aveva rifiutato la consegna di copia dei contratti.

2. “violazione di legge: art. 117 TUB legge 154/1992 e d.lgs. 353/1993 errata valutazione dell'efficacia probatoria degli estratti conto in presenza di un tasso ultra legale accertato in sede di consulenza”, in quanto gli estratti conto non erano idonei a fornire la prova di una valida negoziazione tra le parti del tasso d'interesse, sicché, una volta accertato che il tasso applicato era ultra-legale, il Tribunale avrebbe dovuto applicare ai medesimi interessi il saggio legale.

3. “violazione di legge: contraddittorietà manifesta”, poiché il Tribunale aveva disatteso le risultanze della c.t.u. nella parte in cui il perito aveva applicato il tasso d’interesse legale.

3.1 Si costituiva in giudizio la **BANCA** di **OMISSIS**, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Contestava, nel merito, le avverse domande e ne chiedeva il rigetto.

Proponeva appello incidentale, articolando i seguenti motivi:

1. aveva errato il Tribunale nel rigettare l’eccezione di prescrizione, atteso che i principi di diritto richiamati nella sentenza gravata valevano per i contratti di apertura in conto corrente affidati, viceversa, qualora il conto corrente non fosse munito da affidamento, il versamento che elideva la passività del rapporto aveva usualmente carattere solutorio.

2. aveva errato il Tribunale ad escludere ogni forma di capitalizzazione per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, in quanto sarebbe stato più corretto ricalcolare i rapporti con una forma di anatocismo annuale.

3. aveva errato il Tribunale ad aderire acriticamente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., poiché lo stesso, in relazione al conto anticipi fatture n. **Omissis**, aveva escluso la c.m.s., rispetto alla quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di ripetizione.

Da ciò derivava un evidente contraddittorietà tra la parte motiva e le conclusioni della stessa sentenza.

4. Assegnata la causa in decisione, la Corte, con sentenza non definitiva emessa il 08.09.2023 e pubblicata l’11.09.2023, rigettava l’appello principale ed il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale, confermando, sul punto, l’impugnata sentenza.

In ordine al primo motivo dell’appello incidentale, la Corte riteneva che infondatamente il giudice a quo avesse rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dalla Banca, per non essere stata provata la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti eseguiti dal correntista.

In contrario, andava fatta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui, eccepita dalla Banca la prescrizione, “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895), precisando in motivazione che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.

Per questi motivi, la causa veniva rimessa sul ruolo per l’espletamento di un supplemento di accertamento peritale, al fine di accertare la natura delle rimesse eseguite dal correntista nel corso del rapporto e verificare, in relazione alla diversa natura ed al differente termine di decorrenza della prescrizione, se il credito vantato dal correntista fosse o meno e in tutto o in parte prescritto.

Assolto l’incombente istruttorio e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate e trascritte, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il disposto supplemento di indagine peritale, la Corte aveva demandato al c.t.u., di quantificare i rapporti di dare ed avere fra le parti, considerando la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie operata da Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010 e, quindi, espungendo dal ricalcolo i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dal correntista, alternativamente, nel decennio antecedente: 1) la data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (28.07.2005) e 2) la data della costituzione in mora in atti (18.12.2000) e computando i versamenti solutori eseguiti dal correntista in data successiva al decennio sopra indicato e tutti i versamenti ripristinatori.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel corso del rapporto, in presenza di versamenti meramente ripristinatori della provvista, la prescrizione dell’azione di ripetizione inizia a decorrere non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì

dalla chiusura definitiva del rapporto (principio confermato da Corte Cost. 5/4/2012 n.78, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 61, della L. n. 10 del 2011).

Invero, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere: dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) e da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).

Il c.t.u. ha rassegnato, in adempimento al quesito demandato, le due conclusioni alternative richieste:

- considerato il decennio antecedente la data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, 28.07.2005, risultava un credito dell'appellante pari a € 54.131,33;
- considerato il decennio antecedente la data della costituzione in mora in atti, 18.12.2000, risultava un credito dell'appellante pari a € 62.891,56.

E' la seconda soluzione quella che deve essere recepita dalla Corte e posta a fondamento della decisione, posto che, precedentemente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (28.07.2005), e precisamente in data 18.12.2000, il **Omissis** aveva richiesto all'istituto di credito, tramite raccomandate A/R, il ricalcolo di tutte le competenze, dall'inizio del rapporto, maturate sui c/c **Omissis** -94 e **Omissis** -21, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione degli interessi, in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c..

A norma dell'art. 2943 comma 4 c.c., la prescrizione è interrotta da ogni sollecito suscettibile di essere dimostrato o da ogni azione giudiziaria per il recupero del credito ("La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [...]").

Le richieste di ricalcolo, inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere annoverate tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione, costituendo atti con i quali il correntista, facendo esercizio del diritto a non vedersi addebitate poste indebite, in quanto illegittime, lo ha esercitato, interrompendo in tal modo il termine prescrizionale per l'azione di restituzione di indebito in relazione alle rimesse solutorie.

Nel caso di specie, deve affermarsi l'avvenuta interruzione della prescrizione per effetto delle lettere inviate al debitore.

La giurisprudenza di legittimità ha osservato che "in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cass. 28/11/2016, n.24116).

Nel caso di specie sussistono i requisiti sopra indicati, con la conseguenza che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito deve farsi decorrere dalla data, 18.12.2000, della richiesta inoltrata dal correntista all'istituto di credito e non dalla data, 20.07.2005, della successiva notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

6. In comparsa conclusionale, l'appellante incidentale ha dedotto che "la verifica delle rimesse solutorie va effettuata sul saldo banca e non sul saldo ricalcolato, in quanto la natura della rimessa va valutata ex ante e non ex post, ed opinare diversamente significherebbe sovvertire la regola che sta alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, decorso un certo lasso di tempo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria".

Questa Corte nel demandare al c.t.u. l'indagine peritale, aveva disposto che il c.t.u. procedesse all'eliminazione di "tutti gli addebiti indebitamente operati dall'istituto di credito (secondo i criteri già utilizzati nella relazione di ctu del 3/6/2008 depositata nel giudizio di primo grado: applicando ai contratti di conto corrente stipulati tra **CORRENTISTA** e la **BANCA** di **OMISSIS** gli interessi effettivamente praticati e la cms, eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi per tutto il periodo

anteriore al secondo trimestre 2000), e, dopo la rideterminazione del reale saldo passivo del conto, dovrà esser accertato se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cass. civ. sez. I - 19/05/2020, n. 9141)”, secondo il principio di diritto enunciato nella pronuncia citata.

In motivazione, la Suprema Corte, proprio nell’esaminare il motivo di ricorso proposto dalla Banca ricorrente, avente ad oggetto argomentazioni del tutto analoghe a quelle dedotte in comparsa conclusionale dall’appellata/appellante incidentale – secondo cui, per ottenere l’effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito – ne ha affermato l’infondatezza, ponendo in rilievo che “è, invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.

La Suprema Corte, dunque, ha già dato conto dell’infondatezza dell’assunto rassegnato – “sovertire la regola che sta alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme” –, considerando che la prescrizione incide solo sulla possibilità di restituzione dei pagamenti indebiti, ma non sulla individuazione delle rimesse solutorie e, ritiene questa Corte, la prescrizione non può operare una sorta di sanatoria di addebiti operati in forza di clausole nulle, né del relativo accertamento.

La richiesta rassegnata dall’appellante incidentale non è, dunque, assistita da pregio e le conclusioni rassegnate dal c.t.u., in quanto corrette, vengono integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.

Per tutti i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che **CORRENTISTA** ha corrisposto indebitamente alla **BANCA di OMISSIS** la somma di € 62.891,56 e, per l’effetto, condanna la Banca alla restituzione di tale importo nei confronti dell’attore, oltre interessi legali, come statuito nella sentenza gravata e non oggetto di impugnazione, dalla domanda (28.07.2005) al soddisfo.

7. Resta da statuire sulle spese di ciascun grado di giudizio, atteso che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064).

L’esito finale della lite, quale conseguito con la presente pronuncia, non ha mutato la parziale reciproca soccombenza delle parti, già ritenuta dal Tribunale, con esito prevalentemente vittorioso per il correntista che è risultato, comunque, creditore della somma di € 62.891,56, con correlata soccombenza dell’istituto di credito.

La minor misura del credito accertato, € 62.891,56 (in luogo di € 86.925,74 come dichiarato dal Tribunale) non muta neanche lo scaglione di valore della lite, che resta sempre ricompreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000.

Va, pertanto, confermata la regolamentazione delle spese di lite come già disposta con la sentenza appellata, che le ha compensate nella misura di 1/2 ed ha condannato la **BANCA di OMISSIS** al pagamento della restante quota di 1/2 in favore di **CORRENTISTA**, regolamentando anche le spese della c.t.u. svolta in primo grado.

Per i motivi esposti, il medesimo criterio della compensazione nella misura di 1/2 e della condanna della **BANCA di OMISSIS** alla rifusione della restante quota di 1/2 va disposta per le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in € 1.138,50 per spese e € 14.317,00 per onorari, di cui € 2.977,00 per fase studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 4.326,00 per fase istruttoria/trattazione, € 5.103,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Le spese andranno distratte in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno fatto richiesta.

In applicazione del principio della parziale reciproca soccombenza, le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio, già liquidate con decreto del 29.02.2024, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

La compensazione delle spese di lite non esime questa Corte dal dover dare atto che, in conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello proposto da **CORRENTISTA**, già statuito con la sentenza non definitiva pubblicata l'11.09.2023, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **CORRENTISTA** contro **BANCA di OMISSIS**, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. xxx/2015 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 01/10/2015, nonché sull'appello incidentale proposto da **BANCA di OMISSIS**, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

1. In accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che **CORRENTISTA** ha corrisposto indebitamente alla **BANCA di OMISSIS**, la somma di € 62.891,56 e, per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione, in favore del primo, della somma di € 62.891,56, oltre interessi legali dalla domanda (28.07.2005) al soddisfo.
2. Conferma la sentenza appellata in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e delle spese di c.t.u..
3. Dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in € 1.138,50 per spese e € 14.317,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e condanna la **BANCA di OMISSIS** al pagamento, in favore dei difensori distratte di **CORRENTISTA**, della restante misura di 1/2.
4. Pone in via definitiva le spese della c.t.u. svolta in questo grado di giudizio a carico di entrambe le parti, nella misura di 1/2 ciascuna.
5. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello proposto da **CORRENTISTA**. Reggio Calabria, 3 luglio 2024.

La Pres. est.

dott.ssa Marialuisa Crucitti